

STATUTO

XENIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTAGIRONE CT FRAZIONE
PIANO SAN PAOLO 72

Numero REA: CT - 343653

Codice fiscale: 05104240873

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-08-2013 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto ricevuto il 30 luglio 2013, Repertorio n. 6722, Raccolta n. 5312.

Esente da bollo

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

(Denominazione)

E' costituita ai sensi della legge 381/91 la società cooperativa denominata **"XENIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"**.

ART. 2 (Sede)

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Caltagirone. Potranno essere istituite o sopprese con semplice decisione dell'Organo amministrativo sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

ART. 3 (Durata)

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilase sessanta e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto in tal caso il diritto di recesso dei soci.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

ART. 4

(Scopo)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art.1, lett.a) della legge 381/91 e attraverso lo svolgimento di attività d'impresa indicate nel successivo art.5 finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art.1 lett.b) e art.4 della legge 381/91. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali operando a favore di minori, anziani, disabili, fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, alcolisti, minori, famiglie di detenuti, ragazze madri, immigrati ed altre categorie di persone svantaggiate.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali an-

che mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie all'apporto dei soci, l'autogestione responsabile dell'impresa. La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

ART. 5 (Oggetto)

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art.4 del presente Statuto, la Cooperativa ha come oggetto:

a) si propone di svolgere le seguenti attività nell'ambito dei settori assistenziali, sanitari, para sanitari, educativi e di recupero dei tossicodipendenti, nonché degli anziani e dei minori sotto tutela dell'autorità giudiziaria e minori a rischio, e precisamente:

b) servizi sociali, servizio di assistenza domiciliare per anziani, handicappati e tossicodipendenti, servizio di pulizia, aiuto domestico, assistenza medico infermieristico, servizio trasporto persone per conto proprio o per conto terzi, gestione mense e lavanderie, laboratori artigianali, centri diurni, case albergo, case protette, comunità alloggio, centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea, R.S.A. (residenza sanitaria assistenziale), l'applicazione della legge Regionale Siciliana sulla Famiglia n. 10 del 31.07.2003 ss.mm.ii., trasporti, gite e viaggi, soggiorni marini, montani e termali, centri di riabilitazione del linguaggio e logoterapia, servizi ambulatoriali, consultorio asili nido, scuole materne, elementari e medie, attività di alfabetizzazione, corsi per l'educazione e la prevenzione degli handicaps, corsi per familiari e genitori, recupero scolastico, gestione parchi giochi, animazione, servizio di baby-sitter, attività culturali e ricreative, attività sportive, centri socio-culturale per giovani e minori, l'acquisizione, l'acquisto e l'affitto di aree, terreni, fabbricati ed immobili per la costruzione di impianti, centri polivalenti strutture in genere per la gestione dei servizi socio-sanita-

ri; l'organizzazione e la gestione di programmi di turismo sociale per gli anziani, l'infanzia, gli handicappati e i tossicodipendenti; l'effettuazione e la gestione di corsi di formazione di riqualificazione professionale sia del personale operante nel settore, sia del personale di volontariato che dei lavoratori in cerca di prima occupazione, finanziati da leggi Regionali, Nazionali e dal Fondo Sociale Europeo;

c) l'accompagnamento dei non vedenti nei presidi pubblici e privati, l'assistenza e la cura dei soggetti portatori di handicap a domicilio negli ospedali, luoghi di villeggiatura, istituti scolastici, centri e istituzioni privati e tutti gli altri servizi previsti dalla legge; assistenza medica, infermieristica e riabilitativa degli anziani dei minori degli ammalati a domicilio o presso Ospedali, Enti Pubblici e Privati;

d) realizzare servizi di assistenza strutture e servizi assistenziali con centri sociali e comunità-alloggi per il recupero dei tossicodipendenti; assistenza sociale per anziani, per i minori per i disabili; per immigrati ed emigrati, per ciechi e sordomuti, gestanti, ragazze madri, genitrici in abbandono con figli, dimessi dagli ospedali psichiatrici; gestione di scuole ed asili nido di centri per l'infanzia e la vecchiaia, gestire servizi scolastici; gestire servizi di ristorazione, mense scolastiche e colonie estive; costruzioni di nuovi edifici scolastici; manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici. Servizi di formazione professionale; promozione di corsi di formazione professionale, infrastrutture per la formazione;

e) promuovere, coordinare ed attuare nelle forme più opportune studi, ricerche ed interventi nell'ambito delle problematiche dell'età evolutiva della famiglia, della scuola e della società;

f) svolgere servizi nei settori della cultura, della arte, dello sport e dello spettacolo; corsi di formazione informatici per soggetti svantaggiati e anziani; favorire la tradizione degli antichi mestieri per i giovani, sia in agricoltura che nell'artigianato e nel commercio, attraverso il coinvolgimento di anziani; il recupero di usanze e tradizioni, anche nel settore gastronomico;

g) servizi volti alla tutela e alla fruizione dei beni culturali, individuazione e rilevamento del patrimonio archeologico, architettonico ed artistico; tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale, realizzazione di strutture museali;

h) promuovere, organizzare e patrocinare gruppi di ricerca e di lavoro, convegni, seminari, pubblicazioni ed ogni altra forma di attività culturale e scientifica collettiva in accordo con i campi di attività specifici della Società.

Tutti i predetti scopi potranno essere realizzati anche attraverso convenzioni con Enti locali, Pubblici e Privati, Consorzi, Cooperative e Società.

La Cooperativa potrà istituire corsi di aggiornamento professionale dei propri soci.

La Cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali potrà compiere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e commerciale, che sia ritenuta utile al raggiungimento degli scopi sociali, concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento dei crediti dei soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché, a favore di altre cooperative come potrà acquistare, vendere e permutare beni mobili ed immobili, stipulare convenzioni, leasing, effettuare qualsiasi operazione di import-export, partecipare a gare d'appalto e licitazioni per lavori inerenti l'oggetto sociale, chiedere ed ottenere qualsiasi agevolazione e contributo anche a fondo perduto concesso da provvedimenti legislativi e/o amministrativi di organi comunali, provinciali, regionali, statali e comunitari, associarsi in Consorzi di cooperative aventi scopi analoghi al proprio, assumere partecipazioni ed interessenze anche in società di qualsiasi genere il cui oggetto sociale sia comunque connesso a quello della Cooperativa.

In via contingente o permanente, la Cooperativa potrà svolgere funzioni di distribuzione che le possono essere affidate dalle autorità nel pubblico interesse.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

ART. 6

Il numero dei soci nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 del codice civile è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possano essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori dell'attività socio-sanitaria ed educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la "loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti: preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere;
- b) soci lavoratori dall'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa

per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti: preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;

c) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;

d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

Nel rispetto dell'art.2522 del codice civile possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al Consiglio di Amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

ART. 7

(Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza" del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in

ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.18 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art.19 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.
- c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- e) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

ART. 8

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n.59.

ART. 9

(Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola

zero zero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di 4 (quattro) quote.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi del-ll'art. 2346 del codice civile.

ART. 10

(Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al l'Organo Amministrativo il proposto acquirente e l'Organo Amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvedere ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

ART. 11

(Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- e) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili. A tutti i detentori delle quote di sovvenzione spetta 1 voto, senza correlazione con l'ammontare dei conferimenti. I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme "dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito

mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione e solo dopo che sia stata interamente utilizzato il capitale conferito dagli altri soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

ART. 12

(Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art .2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V IL RAPPORTO SOCIALE

ART. 13

(Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.11 delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-

interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 14

(Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.7. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

ART. 15

(Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- . della tassa di ammissione;
- . del capitale sottoscritto;
- . dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

ART. 16

(Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

ART. 17

(Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Il recesso non può essere parziale.

ART. 18 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti

per l'ammissione, come previsto dall'articolo per tutte le categorie di soci;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 10 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;

e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo;

f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertì senza giustificato motivo espresso in forma scritta tre assemblee consecutive;

g) quando un socio arrechi danno al patrimonio della Cooperativa.

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

ART. 19

(Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Tribunale.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 20 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente

rivalutate a norma del successivo art.21, comma 4, lettera e), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 21

(Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 20. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risulti no gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 - 2° e 3° comma del codice civile.

ART. 22

(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.18 lettere b), c), e) e g) dovranno provvedere al risarcimento dei danni e dal pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni

mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 23

(Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) - dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero);

b) - dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori ai limiti fissati dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

ART. 24

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione dell'Organo Amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea

dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.1.92 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

ART. 25 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può apportare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

ART. 26

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Amministratore Unico;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) l'organo di controllo contabile, se nominato.

ART. 27

(Assemblee)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante let-

tera raccomandata A.R, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, inviata 15 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori .

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto è sugli altri argomenti previsti dall'art.2365 del codice civile.

ART. 28

(Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) - l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) - la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) - la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) - Modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) - le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) - l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori dell'esclusione o della limitazione del diritto di op-

zione;

g) - la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli Amministratori;

h) - la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.

ART. 29

(Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati alle adunanze.

ART. 30

(Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Nei casi previsti dalla legge il verbale deve essere redatto da un Notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

ART. 31

(Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa.

Nessuno può rappresentare per delega più di un altro socio: Si applica in quanto compatibile l'art.2372 del codice civile. Non è ammesso il voto segreto.

ART. 32

(Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal

Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VIII AMMINISTRAZIONE

ART. 33

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione o da due o più Amministratori con poteri disgiunti o congiunti.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione. L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I componenti dell'Organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

ART. 34

(Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifi-

ci, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

ART. 35

(Metodi decisionali semplificati)

Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo art.36 sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

ART. 36

(Metodo decisionale collegiale)

Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

ART. 37

(Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 c.c.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

ART. 38

(Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

ART. 39

(Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO IX

ORGANO DI CONTROLLO ART. 40

(Collegio sindacale)

Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art.2543 c.c., i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile.

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

ART. 41 (Compiti)

Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409 ter c.c. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

TITOLO X SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 42

La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dagli artt.2437 quater e 2473;
- f) per deliberazione dell'assemblea.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 90 (novanta) giorni dal loro verificarsi. L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a che spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ART. 43

(Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le previste dalla legge.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 44

Clausola di conciliazione stragiudiziale

Qualsiasi controversia inerente i rapporti sociali o al trasferimento delle partecipazioni sociali, rientrante tra quelle per le quali la legge ammette la conciliazione stragiudiziale, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione, a mezzo di organismo a ciò deputato in conformità alla vigente normativa, ed iscritto nell'apposito registro, e precisamente a mezzo dell'organismo di conciliazione costituito presso la camera di commercio, industria e artigianato più vicina alla sede sociale alla data in cui sorge la controversia; l'organismo competente applicherà il proprio regolamento di procedura.

Si fa luogo al tentativo di conciliazione, nei limiti consentiti dalla legge, anche allorché la controversia riguardi i rapporti mutualistici collegati al rapporto sociale, ed i prestiti sociali.

Si applicano, per quanto non disposto, gli articoli 38 e seguenti del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Il presente articolo non si applica alle controversie tra cooperativa ed aspiranti soci, né a quelle con i soci cooperatori, che non rientrino nella competenza del giudice ordinario.

ART. 45

Clausola compromissoria

Sono sottoposte ad arbitrato le controversie tra i soci, ovvero tra i soci e la società, ovvero tra possessori di strumenti finanziari, soci e società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti, e quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, e per le quali non sia riuscito il tentativo di conciliazione entro sessanta giorni dall'inizio della relativa procedura, o entro il diverso termine concordato per iscritto dalle parti.

Sono altresì sottoposte ad arbitrato, secondo le regole infra stabilite e comunque nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile, ed in quanto compromettibili in arbitri, le controversie relative ai rapporti mutualistici di scambio tra soci cooperatori e società, ivi comprese le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti, o quelle tra soci cooperatori aventi il medesimo oggetto, nonché le controversie relative ai prestiti sociali.

Le suddette controversie sono quindi devolute alla cognizione di un collegio arbitrale, composto da tre arbitri, tutti nominati dal presidente del Presidente della Camera di commercio di Catania, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligen-

te. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Caltagirone. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede dell'arbitrato è fissata in Caltagirone presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina; lo stesso giudicherà in via rituale e secondo diritto, ed il lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla legge.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombenente, salva diversa motivata decisione dell'arbitro.

La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Si applicano, per quanto espressamente qui non disposto, le disposizioni di legge in tema di arbitrato rituale nelle società, di cui agli articoli 34 e seguenti del d.lgs. 17 gennaio 2003 n° 5.

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie tra la cooperativa e gli aspiranti soci, né a quelle con i soci cooperatori, che non rientrino nella competenza del giudice ordinario.

ART. 46

(Rinvio)

Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to: Angela Curto; Tamburo Carmela; Maria Pia Infantino; Caltaldo Giuseppa;

Giuseppe Dottore Notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo rilasciata ai sensi dell'art. 22 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.